

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2376 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2023

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 95, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, ha adottato programmi specifici di controllo e ispezione per attività di pesca e bacini marittimi specifici. Tali programmi sono stati attuati dagli Stati membri e tramite piani di impiego congiunto con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), che garantisce il coordinamento operativo delle attività di ispezione in questo contesto a livello regionale.
- (2) Dato il livello delle attività di pesca della flotta peschereccia dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi del Mare del Nord e nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale, l'ambito geografico dei programmi specifici di controllo e ispezione per entrambe le zone dovrebbe comprendere il monitoraggio delle attività di pesca della flotta peschereccia dell'Unione nelle acque dei paesi terzi rientranti nel quadro degli accordi bilaterali con la Norvegia <sup>(2)</sup> e il Regno Unito <sup>(3)</sup> e, qualora convenuto con il paese terzo, l'ispezione e la sorveglianza di tale flotta peschereccia dell'Unione.
- (3) È opportuno che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi oggetto di programmi specifici di controllo e ispezione nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord includano attività di pesca che sfruttano gli stock soggetti a contingentamento.
- (4) È opportuno istituire programmi specifici di controllo e ispezione per la pesca dei tonnidi tropicali nell'Oceano Indiano per rafforzare il controllo delle navi battenti bandiera di alcuni Stati membri che praticano attività di pesca con reti a circuizione nell'Oceano Indiano.
- (5) Visto l'ampliamento dell'ambito geografico dei programmi nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord e l'aggiunta di un programma nell'Oceano Indiano, è opportuno che la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione <sup>(4)</sup> comprenda anche alcune attività di pesca dell'Unione condotte sotto l'egida della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e nelle acque dei paesi terzi nell'ambito degli accordi bilaterali con la Norvegia e il Regno Unito.
- (6) Per migliorare la valutazione del rischio per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati e per i pescherecci di un paese terzo, il rischio dovrebbe essere determinato da tutti gli Stati membri interessati in collaborazione con l'EFCA, a meno che il livello di tale rischio non sia comunicato dallo stesso Stato di bandiera.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

